

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, l'opponente ha dedotto, quale causa di illegittimità delle sanzioni iscritte al ruolo, la mancata notifica dei verbali presupposti al provvedimento impugnato.

La DOMANDA è fondata.

Dalla documentazione in atti, la notifica del verbale presupposto di cui alla cartella impugnata, non risulta da alcun documento.

Per il suddetto motivo le procedure di iscrizione nei ruoli esattoriali sono state poste in essere dal Roma Capitale in assenza di titolo legittimante.

E', da ultimo, evidente che il destinatario di un atto con il quale viene presupposta, da parte dell'amministrazione, l'avvenuta esecutorietà dei verbali di accertamento per infrazioni al codice del strada a causa della mancata impugnazione nei termini di legge dalla notifica degli stessi, può impugnare in tale occasione gli atti presupposti, al fine di recuperare in tale sede quel momento di garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. che non ha potuto esercitare a causa del difetto di notificazione. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n° 5791/08, *"L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito, interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione"*.

Per i suddetti motivi relativamente alla suddetta cartella di pagamento, le procedure di iscrizione nei ruoli esattoriali sono state poste in essere in assenza di titolo legittimante.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

- accoglie la domanda attorea: annulla il provvedimento impugnato.
- condanna, inoltre le parti convenute, in epigrafe, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 310,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi

Così deciso in Roma il 20-10-22

Il Giudice di Pace

dott. Fina Cipollone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



24.10.22

IL CANCELLIERE
Alessandro Minerva

